



COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI SERVIZIO DI PIAZZA CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 19.07.2024

INDICE

CAPO I-DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO;

ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO;

CAPO II- CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ART.3 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI;

ART. 4. REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZE E D AUTORIZZAZIONI;

ART.5 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI.

ART. 6. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI;

CAPO III- REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.7 BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI;

ART.8 CONTENUTI DEL BANDO;

ART.9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;

ART. 10. COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI;

ART.11 ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

ART. 12. VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI;

ART.13 INIZIO DEL SERVIZIO;

CAPO IV- MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.14 TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE;

ART.15 COLLABORAZIONE FAMILIARE

CAPO V- OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEGLI ESERCENTI IL SERVIIO N.C.C

ART.16 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;

ART.17 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO;

ART.18 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO;

ART. 19 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

ART. 20 IDONEITA' DEI MEZZI;

ART. 21 TARIFFE;

ART. 22 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI;

CAPO VII- VIGILANZA A E SANZIONI

ART.23 FORZA PUBBLICA;

ART.24 DIFFIDA;

ART.25 SANZIONI;

ART.26 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE;

ART.27 REVOVA DELL'AUTORIZZAZIONE;

ART.28 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO;

ART. 29 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE;

ART.30 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI;

CAPO VIII- AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI

ART.31 AUTORIZZAZIONI PREESISITENTI- REGOLARIZZAZIONI;

ART.32 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI;

ART.33 ENTRATA IN VIGORE.

CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, nei quali rientrano:

- il servizio taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, autobus, natante e veicoli a trazione animale.
- Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
- dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 dalla legge 1.5 gennaio 1992, n. 21 ;
- dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
- dal D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada)
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 1.5 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ed autonoleggio con conducente:
- l'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dalla Legge 11 agosto 2003 n. 218;
- legge Regionale 7 agosto 2023 n. 37:
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di taxi N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico. La prestazione è obbligatoria all'interno delle aree comunali e possono svolgere una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di noleggio con conducente- fino a 9 posti- si rivolge ad una specifica utenza che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

CAPO II-CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate, ai sensi dell'art. 8 della legge 21/1992, dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che

abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferiti ad un singolo veicolo o natante.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio del noleggio con conducente.

E' inoltre, ammesso, il cumulo di licenze, in capo ad un medesimo soggetto, di licenza taxi ed autorizzazioni per l'esercizio del servizio del noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

4. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio NCC è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile da attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
5. Costituisce titolo preferenziale, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Dlgs 21/1992, l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione.
6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

ART. 4

REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio della licenza taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, istituito presso le Camere di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ai sensi dell'art. 6 Legge 21/1992 e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/2023;
 - b) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per analoghi servizi;
 - c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal codice della Strada;
 - d) essere esente da impedimenti soggettivi indicati al successivo art. 5;
 - e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
 - f) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di un locale idoneo allo stazionamento dei veicoli adibiti al noleggio con conducente (rimessa). La rimessa è il luogo privato, adeguatamente delimitato, ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso;
 - g) non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
 - h) non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
 - i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Il requisito di iscrizione al ruolo è necessario nel caso di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa

autorizzata al servizio noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato dal dipendente stesso.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge 21/1992, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per NCC, al fine di esercizio della loro attività possono:
 - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge n. 443/1985;
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzio di imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - essere imprenditori provati che svolgano esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 articolo 1;
4. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi;
5. In caso di recesso di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 5

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
 - a) essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) essere incorso in condanne definitive con pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione secondo il c.p.;
 - c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi n. 1423/56, n. 5575/65, n. 646/72, n.726/82 e succ. modd. integr.;
 - d) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - e) essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportano la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - f) essere incorso, nel quinquennio precedente, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - g) aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione al noleggio con conducente anche nell'ambito di altri comuni;
 - h) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche secondo il Codice della Strada;
 - i) guida in stato di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope secondo il codice della Strada;
 - j) essere incorso nella sospensione di patente di guida;
 - k) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività stessa. Ai sensi dell'art 7 della L. 21/1992, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di noleggio con conducente dovrà essere scelta in maniera esclusiva.
2. Il verificarsi di uno degli impedimenti di cui al presente articolo successivamente al rilascio

dell'autorizzazione, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

ART. 6

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Il Comune di Bagaladi dispone di un contingente pari a n. 3 titolarità di noleggio, di cui n.2 da assegnare e precisamente:

- n.1 autorizzazione per il servizio di noleggio autobus- fino a 9 posti- non di linea con conducente;
- n1 licenza di noleggio auto di piazza con conducente- taxi.

ART.7

BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 21/92, richiamata dall'art. 3 del presente regolamento, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate, dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o associata. L'ufficio competente deve istituire un registro recante l'elenco cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
2. Il bando deve essere indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono resi disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito all'aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
3. I soggetti interessati possono concorrere per l'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni singolo bando;
4. Qualora non pervenga alcuna domanda o le stesse siano inferiori al numero delle autorizzazioni da assegnare, si procederà all'indizione di nuovo bando;
5. La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorrerà qualora si verifichi la disponibilità di autorizzazioni da assegnare.

ART. 8

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. Il numero delle autorizzazioni da assegnare;
2. I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
3. L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
4. I documenti da produrre;
5. L'indicazione del termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
6. Le modalità di inoltro della domanda di partecipazione;
7. L'indicazione dei punteggi assegnati a ciascun titolo;
8. Lo schema di domanda;

ART. 9

PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate, sotto forma di autocertificazione, nei modi e nei termini previsti dal bando e dovranno riportare, ai sensi della

normativa vigente, oltre ai requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, quanto di seguito indicato:

- a. Iscrizione al ruolo conducenti rilasciato tenuto dalla Camera di Commercio;
 - b. eventuali titoli di preferenze in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
 - c. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada
 - d. di essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camere di Commercio;
 - e. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio,
 - f. titolarità della sede o, in ogni modo, della disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
 - g. di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni
 - h. l'esenzione degli impedimenti soggettivi di cui all'art.5;
 - i. titoli di studio posseduti, l'epoca di iscrizione all'albo dei conducenti ed il servizio prestato;
2. La domanda deve essere comunque corredata dai seguenti documenti:
- a) Certificazione iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - b) Certificato medico rilasciato dall'ASP attestante che il soggetto richiedente non è affetto da patologie impeditive all'esercizio del servizio;
3. In caso di società, le dichiarazioni di cui al punto 2, dovranno essere trasmesse per tutti i soci, se si tratta di società di persone, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice o accomandita per azioni; gli amministratori, per ogni altro tipo di società.
4. Nel caso di cooperativa dovranno essere dichiarati:
- Statuto ed atto costitutivo;
 - Iscrizione all'Albo prefettizio;
 - Iscrizione Camera di commercio;
 - B.U.S.C. (bollettino ufficiale società cooperative);
 - CAP (certificato abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida;
- Dovranno essere allegati:
- Elenco soci;
 - Certificato medico rilasciato dall'ASP, per i soci adibiti alla guida dei veicoli, attestante che gli stessi non sono affetti da patologie impeditive all'esercizio del servizio;

ART. 10

COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Responsabile del Settore competente nomina la commissione di concorso, che deve essere composta da n.3 membri, tra cui:

- il Responsabile dell'Area Amministrativa/Suap, con funzioni di Presidente e da n.2 responsabili di Area, in caso di impossibilità e/o impedimento di uno dei commissari viene nominato il Segretario Comunale;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, possibilmente, appartenente all'area degli Istruttori.

2. La Commissione fissa la data della riunione e procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) Titoli di studio: Laurea specialistica: punti 5;
Laurea triennale: punti 3;
Diploma scuola media di secondo grado: punti 4
Diploma di scuola media di primo grado: punti 2.
 - b) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di NCC o in premessa
esercenti di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico- punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;
 - c) Residenza nel Comune di Bagaladi: punti 15;
 - d) Il possesso di eventuali altri diplomi o lauree, nonché il possesso di altri titoli ritenuti utili ai fini dell'espletamento del servizio: punti 4;
3. In caso di parità di punteggio nella collocazione della graduatoria, costituisce titolo preferenziale:
 - essere in possesso di altra autorizzazione da almeno due anni ed aver svolto il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - la minore età;
4. Il punteggio totale per ciascun candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Art. 11

ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, ne dà formale comunicazione agli interessati, ed assegna ai vincitori della procedura concorsuale un termine di 5 giorni, salvo proroga per oggettive difficoltà, per presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

Successivamente lo stesso ufficio, esaminata la documentazione, rilascia nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di legge

Espletati i controlli previsti dalla legge da parte degli interessati, l'ufficio competente, appena ricevuta tale documentazione, procede all'assegnazione delle autorizzazioni nei limiti dei posti disponibili.

La graduatoria redatta dalla Commissione ha validità di tre anni. I posti in organico che, durante la vigenza della stessa si rendessero vacanti dovranno essere coperti per scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento.

ART 12

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione ha validità illimitata ed ogni anno deve essere sottoposta a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 13

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o " mortis causa " il titolare deve obbligatoriamente avviare il servizio entro 60 GIORNI dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 60 GIORNI nel caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per causa a lui non imputabile.

ART.14 TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono trasferite, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della citata legge ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

A seconda dei casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono produrre istanza al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso, In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria. per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Art. 15 COLLABORAZIONE FAMILIARE

Per lo svolgimento del servizio, i titolari potranno avvalersi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10 della legge 21/1992 della collaborazione di familiari, iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della stesa legge.

Art. 16 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C C, possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità a Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art. 17 COMPORTEMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del mezzo;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirla a chi ne abbia interesse,
E' fatto divieto di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in **possesso** dei prescritti titoli per l'esercizio e dell'attività,
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dall'Amministrazione comunale,

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge,

Art. 18

INTERRUZIONE DEL TRASPORFO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali ltiiezzi necessari ella loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. é obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalle norme vigenti.

Art 20

IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, l'Organo o l'Ufficio comunale competente stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente

o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale é tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza. il competente organo comunale previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte dell'organo competente.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 21 TARIFFE

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. , per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

ART. 22

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto di bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 23

FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della ForzaPubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 24

DIFFIDA

Il Responsabile del Settore diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso od un valido sostituto: non conservi nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;

a) non eserciti con regolarità il servizio;

b) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;

c) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibile di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 25

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento non previste dal Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

con amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;

con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 110 del R. D. 3 marzo 1934, n.383 e dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, tanta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita.:

con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 516,00 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art 19, del 3° comma dell'art. 21 ,

con sanzione amministrative pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad massimo di euro 516,00 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 21. dell'art. 23 ;

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Settore, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Art. 26

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Settore, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidive, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

-violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;

-violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

-violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

-violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento,

-violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

-utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

-prestazione del servizio con tachimetri non regolarmente funzionanti.

Art. 27

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

-quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale.

-a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.26;

-quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;

-quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;

-quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;

-quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio:

per qualsiasi altra grave e immotivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

-quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento

di cui al precedente art. 12 Qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Settore provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Settore dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 28

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono avviati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada ovvero a seguito di atti ispettivi degli organi comunali competenti. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, che può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Settore, all'esito dell'istruttoria, dispone l'archiviazione del procedimento o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

Art. 29

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni,
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30

IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie di quanto previsto dalla L.24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni

Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

ART. 31

AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI; REGOLARIZZAZIONI.

Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano con regolare licenza una delle attività previste di N.C.C., dovranno adeguare la stessa alle norme del presente regolamento.

ART. n. 32

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune in materia.

Art. 33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e la pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.